



## “DRAGO ON BIKE - Associazione Sportiva Dilettantistica”

### STATUTO

#### ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, a norma degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una associazione sportiva denominata: “DRAGO ON BIKE - Associazione Sportiva Dilettantistica”, nel seguito per brevità definita “l'Associazione”.
2. L'Associazione ha unica sede in Sermoneta (LT), Via Monticchio n. 9.

#### ART. 2 SCOPO E DURATA

1. L'Associazione ha lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport dilettantistico, alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico ed educativo, perseguito attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere agonistico e non nella disciplina del ciclismo / mountain bike (MTB) e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella medesima disciplina.
2. L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali, e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.
3. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'organizzazione di squadre sportive, di attività escursionistiche, di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, gare, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché attraverso la partecipazione a manifestazioni organizzate dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così si intende realizzare.
4. L'Associazione potrà, altresì, esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di tipo commerciale con obiettivi di autofinanziamento, e comunque nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed intrattenere rapporti con Istituti di Credito.
5. L'Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.
6. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività associativa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
8. L'attività dell'Associazione è regolata dagli artt. 36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonché delle disposizioni e dei regolamenti emanati dalla federazione sportiva e/o Ente al quale è affiliata.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell'Ente di affiliazione e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che il sopra indicato Ente sportivo dovesse adottare a suo carico, nonché tutte le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
10. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.



## “DRAGO ON BIKE - Associazione Sportiva Dilettantistica”

### ART. 3 DEI SOCI E DEI RELATIVI DIRITTI E DOVERI

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
2. I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva. E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito. Il Consiglio Direttivo delibera anche in merito all'esclusione dei soci a causa di azioni disonorevoli commesse entro e fuori dell'Associazione.
4. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
5. Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
6. Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee.
7. L'ammontare della quota associativa è determinato, di anno in anno, dal Consiglio.
8. Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche. Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.
9. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. E' esclusa la rivalutabilità della quota.
10. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - o dimissione volontaria;
  - o morosità;
  - o espulsione pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

11. Il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla maggioranza assoluta dell'assemblea ordinaria degli associati, appositamente convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato con almeno 10 gg. di preavviso il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. In caso di mancata presentazione del socio interessato, regolarmente convocato, si procederà ugualmente in contumacia, salvo giustificati motivi dell'assenza. In caso di valida giustificazione pervenuta prima dell'assemblea, si procederà ad un rinvio della stessa, con nuova convocazione. In caso di valida giustificazione pervenuta dopo l'assemblea per cause non imputabili al socio, la decisione assunta - quale ne sia l'esito - sarà automaticamente nulla e si dovrà procedere a nuova convocazione.
12. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
13. I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

### ART. 4 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

### ART. 5 DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Presidente;
  - il Consiglio Direttivo.



## “DRAGO ON BIKE - Associazione Sportiva Dilettantistica”

### ART. 6 DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
3. La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della sua effettuazione, in caso di assemblea ordinaria, ovvero 20 giorni, in caso di assemblea straordinaria, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax, e-mail e affissione dell'avviso presso la sede sociale nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione.
4. Possono partecipare all'Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio. La delega non è ammessa nelle assemblee straordinarie.
5. L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento-liquidazione dell'Associazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e sono valide, in prima convocazione, in presenza di:
  - maggioranza assoluta dei soci, in caso di assemblea ordinaria;
  - due terzi dei soci, in caso di assemblea straordinaria.
8. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria saranno comunque valide in presenza di:
  - qualsiasi numero di soci, in caso di assemblea ordinaria;
  - la maggioranza assoluta dei soci, in caso di assemblea straordinaria.
9. Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale, da raccogliere in apposito libro, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il libro dei verbali delle assemblee deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale e può essere consultato con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

### ART. 7 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

1. Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.
2. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

### ART. 8 DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica 4 anni e può essere indefinitamente confermato nella carica.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

### ART. 9 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri, scelti fra gli associati, compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo elegge:
  - il Vice-Presidente;
  - il Segretario-Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente. La riunione del Consiglio Direttivo è valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti.



## “DRAGO ON BIKE - Associazione Sportiva Dilettantistica”

5. Il Consiglio Direttivo è competente per:
  - la redazione e l’attuazione del programma delle attività annuali dell’Associazione;
  - l’ammissione e l’esclusione dei soci;
  - la redazione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dal termine dell’esercizio.
6. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.
7. Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.
8. Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
9. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

### ART. 10 DELL’ESERCIZIO SOCIALE E DEL RENDICONTO

1. L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. E’ obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l’Assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell’esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

### ART. 11 FONDO COMUNE

1. Il Fondo comune è indivisibile ed è costituito da:
  - quote associative annuali versate da tutti i soci, nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - quote supplementari relative a specifici servizi o acquisti, versate dai soli soci interessati, di ammontare complessivamente non superiore al costo sostenuto;
  - quote di partecipazione a manifestazioni ed eventi, organizzate dall’Associazione o da terzi, versate dai soli soci partecipanti;
  - lasciti o donazioni;
  - eventuali contributi, pubblici o privati;
  - proventi occasionali e comunque non prevalenti, legati all’attività istituzionale.
2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### ART. 12 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Latina.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Latina.
5. L’arbitrato avrà sede in Latina ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

### ART. 13 DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta



### **“DRAGO ON BIKE - Associazione Sportiva Dilettantistica”**

dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall'Ente al quale l'Associazione è affiliata.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 14 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.